



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

SERVIZIO POLIZIA LOCALE,
VIABILITA', SUAP, UTA
Ufficio Commercio e Artigianato, Tel. 0331608747

Prot. 2715

ORDINANZA N°20/2012

ORARIO ATTIVITA' COMMERCIALI - ANNO 2012

IL SINDACO

PREMESSO che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa è disciplinato da normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.lgs n.114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale;

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", che introduce una ulteriore disposizione al predetto articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ed in particolare dopo la lettera d), aggiunte la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni, in legge n.241 del 23 dicembre 2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, S.O. n.276, il quale, con l'art.31, comma 1, intervenendo sull'art.3, comma 1, del predetto D.L. n.223/2006, stabilisce la soppressione delle parole "in via sperimentale" e, dopo le parole "dell'esercizio", la soppressione delle parole seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

RILEVATO che il "Decreto Monti Salva-Italia" sopracitato, ha introdotto di fatto una liberalizzazione in tema non solo di aperture domenicale e festive degli esercizi commerciali, ma anche degli orari di apertura e chiusura, già fissato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla relativa normativa regionale in materia, superando la restrizione precedentemente riservata in via sperimentale, alle sole località turistiche o città d'arte;

PRESO ATTO che tale intervento legislativo nazionale, secondo quanto affermato dalla circolare MISE n.3644/C del 28/10/2011, consistente nell'inserimento della disposizione come modifica della lettera aggiuntiva a quelle elencate all'art.3 comma 1, del citato D.L. n.223/2006, è pienamente legittimo trattandosi di norma di esercizio della competenza statale rientrante nella competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art.117, lettere e) e m) della Costituzione che, pertanto, non è invasiva della competenza legislativa esclusiva residuale delle Regioni, perché *strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale* secondo quanto affermato dalla Corte Cost. (288/10 e 430/07);



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

TENUTO CONTO che, per l'effetto della liberalizzazione in tema di orari di apertura e chiusura, potrebbero essere possibili ripercussioni spiacevoli in materia di tutela della quiete pubblica, mantenimento dell'ordine pubblico, inquinamento acustico, soprattutto nelle aree del territorio a destinazione residenziale, in orari notoriamente non riservati allo svolgimento di attività economiche e con implicazioni non indifferenti su altre discipline genericamente legate alla pubblica sicurezza e all'esercizio del controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine;

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere ad emanare un provvedimento ordinatorio che in linea con la normativa regionale in materia, consenta di scongiurare situazioni di disturbo dell'ordine pubblico o di abuso da parte dei titolari e alla salvaguardia della pubblica incolumità degli avventori nonché a tutela della quiete soprattutto nelle aree di coesistenza di attività di vendita e di abitazioni residenziali;

PRESO ATTO che, con l'emanazione della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, sono state raccolte in un unico testo di legge tutte le previgenti modifiche normative in materia di orari e di chiusura infrasettimanale delle attività di vendita al dettaglio introdotte dalle L.R. 28 ottobre 2004, n. 29, 28 novembre 2007, n. 30 e 29 giugno 2009, n. 9 ;

SENTITO l'orientamento dei Sindaci dei comuni appartenenti al Distretto Intercomunale Diffuso del Commercio "Medio Olona" nell'incontro del 1 febbraio 2012;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ;

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il Titolo III, Capo I e II, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per l'anno 2012, gli esercenti le attività di vendita al dettaglio in sede fissa stabiliscono il proprio orario giornaliero di apertura al pubblico, nel rispetto dei seguenti limiti:

- l'apertura antimeridiana non deve essere effettuata prima delle ore 7.00,
- la chiusura serale deve avvenire non oltre le ore 22.00.

All'interno di tale fascia di apertura, l'articolazione dell'orario di vendita è stabilita liberamente e singolarmente dall'esercente commerciale.

Su richiesta degli esercenti, la fascia di apertura può essere compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 previa verifica che l'estensione della fascia oraria non crei problemi di disturbo della quiete e ordine pubblico, o problematiche derivanti dall'accesso e dallo stazionamento della clientela in prossimità dell'esercizio.

L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno oltre le ore 24.00, potrà essere autorizzato sulla base delle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio e a condizione che l'esercente si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica in considerazione delle modalità dell'accesso e/o dallo stazionamento della clientela in prossimità dell'esercizio, attraverso idonee misure di mitigazione, che possono riguardare anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

Nel caso di particolari manifestazioni, festività o ricorrenze (es. natale, capodanno, carnevale, notti bianche o simili) sono ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività commerciali, che vengono concesse a tutti gli esercenti dell'area direttamente interessata all'evento, senza bisogno di richieste individuali, con un unico provvedimento sindacale, concordato con le associazioni di categoria.



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio, possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio rimangano chiuse.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro.

Sono fatti salvi altresì, eventuali provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di singoli esercenti.

E' fatto l'obbligo dell'esercente di rendere noto al pubblico l'orario effettivo di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di chiusura per riposo settimanale del proprio esercizio mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno e ad attività chiusa, o altri mezzi idonei di informazione.

In caso di modifica dell'orario stabilito, il pubblico dovrà essere preavvisato con congruo anticipo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i quali dovranno fare riferimento alla specifica normativa di settore.

Le violazioni delle predette disposizioni sono punite ai sensi dell'art.104 della citata L.R. n.6/2010.

La Polizia Locale e chiunque altro cui spetti, è incaricata al controllo e dell'esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Con il presente provvedimento si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare la presente Ordinanza sulla base delle disposizioni, delle direttive e delle eventuali interpretazioni normative che la Regione Lombardia intendesse emanare in ordine agli aspetti di competenza ed in relazione alle recenti modifiche normative.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

INFORMA

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. dr. Alfonso Castellone.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi, comunicazioni alle categorie direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sul sito Internet del Comune di Olgiate Olona al seguente indirizzo: www.comuneolgiateolona.it.

Residenza municipale, 21 febbraio 2012

IL SINDACO
(Dott. Arch. Giorgio Volpi)